

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**per la realizzazione del progetto nell'ambito del disturbo dello spettro autistico:  
"Strumenti e percorsi in età evolutiva finalizzati alla continuità delle cure".**

tra

**Regione del Veneto codice fiscale 80007580279 con sede in Venezia, Dorsoduro  
3901 cap. 30123 rappresentato per la stipula del presente atto dal Presidente  
della Regione del Veneto Dott. Luca Zaia o suo delegato**

**E**

**Azienda Universitaria Ospedaliera di Verona partita iva/codice fiscale  
..... con sede in ....., Via/ Piazza ....., n. .... cap.  
..... rappresentato per la stipula del presente atto dal .....,  
Dott. ....**

**Azienda ospedaliera di Padova partita iva/codice fiscale ..... con sede in  
....., Via/ Piazza ....., n. .... cap. .... rappresentato per  
la stipula del presente atto dal ....., Dott. ....**

**Azienda ULSS 9 Scaligera partita iva/codice fiscale ..... con sede in  
....., Via/ Piazza ....., n. .... cap. .... rappresentato per  
la stipula del presente atto dal ....., Dott. ....**

**Azienda ULSS 8 Berica partita iva/codice fiscale ..... con sede in .....,  
Via/ Piazza ....., n. .... cap. .... rappresentato per la  
stipula del presente atto dal ....., Dott. ....**

**Azienda ULSS 6 Euganea partita iva/codice fiscale ..... con sede in  
....., Via/ Piazza ....., n. .... cap. .... rappresentato per  
la stipula del presente atto dal ....., Dott. ....**

PREMESSO CHE:

La Legge 18 agosto 2015, n. 134 recante "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e  
abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle  
famiglie" prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento  
delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello  
spettro autistico;

l'Istituto Superiore di Sanità ha stipulato in data 26.07.2017 un Accordo di  
collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione  
Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, registrato dalla Corte



089e4005



dei Conti il 29.08.2017 con nota n. 1-1874 per la realizzazione del progetto "I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016";

il suddetto Accordo prevede la realizzazione di attività di supporto al Ministero della Salute ai fini della promozione di progetti di ricerca, coordinati dalle Regioni, riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche e educative prioritariamente nei seguenti ambiti: sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi che assicurino la continuità di cura nell'arco della vita, affrontando specificamente la criticità della transizione dall'età evolutiva all'età adulta; sperimentazione, valutazione e diffusione di idonee soluzioni residenziali e semi-residenziali, corredate dalla previsione di specifici criteri/indicatori che permettano di valutarne appropriatezza e qualità; sperimentazione, valutazione e diffusione delle migliori pratiche per l'integrazione scolastica, la transizione dall'istruzione al lavoro.

in data 12 settembre l'ISS ha pubblicato un bando destinato alle Regioni relativo alle attività di cui sopra;

in data 12 ottobre 2018 Regione Liguria, tramite l'Azienda Ligure sanitaria (A.Li.Sa.), ha presentato un progetto nell'ambito della sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi finalizzati alla continuità delle cure, con particolare attenzione alla transizione dall'età evolutiva a quella adulta proponendosi come Regione capofila di altre quattro Regioni italiane: Veneto, Marche, Umbria e Campania;

in data 17 ottobre 2018 la Cabina di Regia nazionale ha approvato tra le domande pervenute quella dell'Azienda Ligure Sociosanitaria e in data 22 ottobre 2018 è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione stipulato tra A.Li.Sa e l'Istituto Superiore di Sanità;

in data 23 novembre 2018 la Giunta Regionale con Deliberazione n° 970 ha affidato ad ALISA la gestione complessiva delle attività del progetto "Strumenti e percorsi in età evolutiva finalizzati alla continuità delle cure " e l'adozione di ogni atto conseguente;

in data 5 febbraio 2019 la Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 104 ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra ALISA e la Regione del Veneto per la realizzazione delle attività del progetto "I disturbi dello spettro autistico: Strumenti e percorsi in età evolutiva finalizzati alla continuità delle cure", come riportato nel Progetto Esecutivo di cui all'Allegato A al provvedimento stesso, che è stato sottoscritto in data 7 marzo 2019;



089e4005



in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1  
(Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra Regione del Veneto e:

- Azienda Universitaria Ospedaliera di Verona – Azienda capofila - coordinatore scientifico e referente dr. Leonardo Zoccante;
- Azienda Ospedaliera di Padova –referente dr.ssa Annalisa Traverso;
- Azienda ULSS 9 Scaligera – referenti dr.ssa Anna Franco e dr. Giuseppe Imperadore;
- Azienda ULSS 8 Berica – referenti dr.ssa Elena Finotti;
- Azienda ULSS 6 Euganea – referenti dr.ssa Cosima D'Urso;

che nel quadro delle rispettive competenze, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto: "I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016. - Strumenti e percorsi in età evolutiva finalizzati alla continuità delle cure, con particolare attenzione alla transizione dall'età evolutiva a quella adulta ", così come riportato nell'Allegato B alla DGR n. 104/2019.

Articolo 2  
(Durata)

L'accordo avrà termine in data 22.10.2020.

Articolo 3  
(Contributo)

Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) distribuiti tra le Aziende sanitarie, sulla base della seguente ripartizione per voci di costo:

Risorse	AUO VR	AO PD	A.ULSS 9	A.ULSS 8	A.ULSS 6	Totale
Personale	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96.000,00



Beni e servizi (Kit e strumenti di valutazione)	36.500,00		0	36.500,00	0	73.000,00
Missioni	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Incontri/eventi formativi (organizzazione eventi formativi ECM)	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	65.000,00
Spese generali	0	0	0	0	0	00
<b>Totale</b>	<b>91.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

Tale riparto tiene conto delle seguenti indicazioni:

- attribuzione complessiva di € 28.000,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova , dell'Azienda ULSS 9 Scaligera e dell'Azienda ULSS 6 Euganea;
- attribuzione all'Azienda Universitaria Ospedaliera di Verona della somma complessiva di € 91.500,00 e all'Azienda ULSS n. 8 Berica la somma complessiva di € 64.500,00;
- per l'Azienda Universitaria Ospedaliera di Verona e per l'Azienda ULSS n. 8 Berica l'assegnazione comprende la somma di € 36.500,00 ciascuna per l'acquisto dei Kit e strumenti di valutazione per le Aziende stesse e per le altre Aziende a cui potranno essere concessi in comodato d'uso gratuito;
- per l'Azienda Universitaria di Verona l'assegnazione comprende ulteriori risorse per attività di coordinamento del progetto e attività formative da svolgere a favore anche delle altre Aziende sanitarie;
- così come da tabella sopra riportata:

Il finanziamento sarà trasferito dalla Regione del Veneto alle Aziende citate, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte di ALISA.

Le modalità di erogazione delle risorse saranno le seguenti:

- 20% a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione;
- 40% dopo 12 mesi dall'inizio delle attività, subordinatamente all'invio delle relazioni periodiche delle attività progettuali e dei rendiconti semestrali alla Direzione regionale Servizi Sociali da parte dell'Azienda Ospedaliera di Verona (Azienda capofila), redatti sulla base della trasmissione da parte di ciascuna Azienda sanitaria per la parte di propria competenza all'Azienda capofila, come da Allegato C della DGR n.104/2019;
- saldo a seguito di trasmissione di un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, alla Direzione regionale Servizi Sociali da parte dell'Azienda Ospedaliera di



089e4005



Verona (Azienda capofila), redatti sulla base della trasmissione da parte di ciascuna Azienda sanitaria per la parte di propria competenza all'Azienda capofila, come da Allegato C della DGR n. 104/2019;

Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente erogate e non soltanto programmate.

Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione di Regione del Veneto dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte di ALISA.

Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Le Aziende sopra citate dichiarano di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte della Regione del Veneto, delle diverse rate di finanziamento da parte di ALISA e s'impegnano a tenere esente la Regione del Veneto e ALISA da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

#### Articolo 4

(Responsabile Scientifico)

Il Responsabile Scientifico chiamato a svolgere le attività di ricerca sarà per la Regione del Veneto Dott. Leonardo Zoccante.

#### Articolo 5

(Rendicontazioni e Relazione Scientifiche)

L'A.O. di Padova, l'Azienda ULSS 9, l'Azienda ULSS 8 e l'Azienda ULSS 6 trasmettono all'A.U.O. di Verona (Azienda capofila), entro 7 giorni dalla scadenza di ogni semestre, calcolato dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra ALISA e l'ISS ossia il 22.10.2018, un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute nonché la relazione scientifica.



L'Azienda capofila trasmette alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali il rendiconto complessivo e la relazione scientifica complessiva del progetto.

Entro 15 giorni dalla scadenza del progetto, l'A.O. di Padova, l'Azienda ULSS 9, l'Azienda ULSS 8 e l'Azienda ULSS 6 trasmettono all'A.U.O. di Verona tutta la documentazione.

Le rendicontazioni di cui al presente articolo saranno predisposte dalle Aziende, utilizzando il modello di rendicontazione allegato C alla DGR n. 104/2019.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese dovrà essere inviata dall'A.U.O. di Verona alla Direzione Servizi Sociali per l'inoltro ad ALISA.

La Regione del Veneto può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto anche in relazione alle richieste pervenute da ALISA.

Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nel piano finanziario presentato.

#### Articolo 6

(Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito alla Regione del Veneto.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).

Si fa inoltre presente che sotto la voce personale, non è possibile destinare dette risorse al personale interno, ma è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro.).

Resta inteso che l'utilizzo di personale esterno presuppone la correttezza delle procedure di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa vigente.



## Articolo 7

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalle Aziende ULSS nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Il responsabile scientifico della Regione del Veneto ha l'obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all'art.5 al referente amministrativo della Regione del Veneto.

E' fatto obbligo alle Aziende sanitarie sopra citate rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero.

Senza preventiva autorizzazione del Ministero, di ALISA, nonché della Regione del Veneto, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, le Aziende sopra citate non potranno in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta di autorizzazione dovrà essere trasmessa da Regione del Veneto/ALISA al referente scientifico del Ministero.

La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

## Articolo 8

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)



089e4005



La Regione del Veneto sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alle Aziende sopra citate che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, la Regione del Veneto intima per iscritto la Azienda sanitaria inadempiente, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nei confronti di quella Azienda che non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'Azienda inadempiente ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Articolo 9  
(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Venezia.

Articolo 10  
(Imposta di registro)

Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Per la Regione del Veneto \_\_\_\_\_

Per l'Azienda sanitaria \_\_\_\_\_

